

**ACCORDO QUADRO SPERIMENTALE
TRA
LA REGIONE CAMPANIA
E
LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO DI NAPOLI**

PREMESSO

- che la Regione Campania, specie nell'attuale fase congiunturale, ha tra le sue funzioni istituzionali quello della promozione dello sviluppo economico del territorio e del proprio sistema produttivo attraverso una gamma di strumenti di programmazione di interventi, anche a valere su risorse dell'Unione Europea;
- che la Regione Campania intende definire ed attuare la propria programmazione economica ed il sostegno al sistema produttivo in funzione dell'implementazione dei livelli occupazionali e dell'innovazione tecnologica, nell'ambito delle strategie nazionali e comunitarie, adottando pienamente il principio - della sussidiarietà verticale ed orizzontale ed utilizzando il metodo della concertazione;
- che, all'interno di questo contesto, la CCIAA di Napoli, nell'ambito del più complessivo sistema camerale, sia in relazione alle funzioni istituzionali che in relazione all'autonomia funzionale riconosciuta, costituisce un interlocutore privilegiato oltre tutto detenendo la rappresentanza delle Organizzazioni di categorie delle imprese nei vari comparti produttivi;
- che, quindi, la Regione Campania riconosce e si impegna a valorizzare il ruolo della Camera di Commercio del Comune capoluogo quale istituzione operante in regime di autonomia funzionale, attivando collaborazioni per i compiti che più efficacemente possono essere svolti a livello locale e finalizzati nello specifico a promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, il marketing territoriale, la gestione dei regimi di aiuto e delle agevolazioni.
- per le finalità sopra indicate occorre favorire e costruire sinergie tra le istituzioni e il tessuto produttivo locale anche nell'ottica di promuovere le eccellenze e la internazionalizzazione in modo da accrescere i livelli di competitività su scala globale, conservando tuttavia le risorse produttive sul territorio regionale;

CONSIDERATO

- che la C.C.I.A.A., nella prospettiva di estendere il modello consensuale all'intero sistema camerale, si impegna a privilegiare linee di intervento coerenti con gli orientamenti e le scelte operative della Regione ed esprime la propria disponibilità a partecipare ai progetti regionali, ritenendo essenziale la promozione di una nuova fase di sviluppo del sistema economico-territoriale, operando per il rafforzamento di un contesto competitivo sostenibile sul piano eco-ambientale ed aperto all'innovazione tecnologica, organizzativa e professionale, atto a cogliere le opportunità derivanti dai processi di internazionalizzazione dei mercati e idoneo a garantire la coesione sociale e a valorizzare le potenzialità dei soggetti che in Campania vivono e lavorano;
- che essa concorda sulla necessità di un metodo di governo basato, ai vari livelli istituzionali, sul principio di sussidiarietà, sia verticale che orizzontale (che vede valorizzato il ruolo delle Forze sociali e delle Autonomie funzionali), al fine di facilitare il rapporto di cittadini e imprese con le istituzioni pubbliche e di rispondere alle esigenze della collettività, attraverso azioni che sappiano coniugare l'efficacia, l'efficienza e la semplicità delle procedure e degli strumenti;

PRESO ATTO

- che le parti costituite valutano l'esigenza di comune accordo - in un contesto di piena cooperazione con gli Enti locali territoriali, di forte concertazione e coesione con le forze economiche e sociali specie in un momento di grave crisi socio-economica - di rafforzare e rinnovare la propria collaborazione, puntando in particolare a valorizzare ed accrescere le sinergie fra le competenze di programmazione, di indirizzo e di governo proprie della Regione e le funzioni degli enti camerali relative alla tutela

dell'interesse generale del sistema economico-sociale, alla promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali in rapporto con amministrazioni provinciali e comuni e alla regolazione del mercato, anche mediante interventi di sostegno alle imprese ed a percorsi di formazione professionali finalizzati all'innovazione di processo e di prodotto;

- a tal fine intendono sottoscrivere un accordo di cooperazione per il perseguimento dei predetti obiettivi di comune interesse istituzionale.

Tanto premesso e considerato,

la **REGIONE CAMPANIA**

e

la **Camera di Commercio di Napoli**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(finalità)

Le parti costituite, richiamate le premesse della presente intesa, che ne sono parte integrante, intendono:

- a) confermare ed ulteriormente estendere e qualificare la propria collaborazione in materia di politiche e interventi per elevare la competitività dell'economia e del sistema delle imprese in Campania;
- b) manifestare la volontà di realizzare iniziative coerenti con le finalità perseguite nelle materie di interesse comune in maniera sinergica, anche impiegando le rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- c) confermare che l'attuazione delle iniziative che le parti intendono realizzare di comune accordo si terrà conto della concertazione con le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese e degli interessi sociali, riconoscendone pienamente il ruolo di interpreti delle istanze di imprese e cittadini.

Art. 2

(ambiti prioritari di intervento e linee di attività)

In rapporto alle finalità indicate, Regione e Camera di Commercio identificano quali possibili ambiti nei quali esperire la propria collaborazione quelli di seguito riportati:

- a) sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese, nonché presidio internazionale dei mercati per favorire il rafforzamento della competitività delle stesse;
- b) sviluppo del capitale umano, del lavoro e dell'imprenditorialità;
- c) la promozione di uno sviluppo sostenibile dell'economia con riferimento alla cosiddetta responsabilità sociale d'impresa, ivi inclusi i temi della qualità del lavoro e dell'efficienza eco-ambientale del sistema delle imprese, con la realizzazione di strumenti di gestione ambientale di processo e di prodotto;
- d) l'analisi ed il monitoraggio delle dinamiche economiche e d'impresa, quale indispensabile strumento di supporto alle politiche di sviluppo.

Art. 3

(strumenti di verifica e monitoraggio)

Le linee di attività e gli obiettivi indicati all'articolo 2 saranno perseguiti nella piena collaborazione e di intesa fra Regione e Camera di Commercio.

A tal fine, sono previsti a cadenza periodica incontri tra il Presidente della CCIAA ed il Presidente della Giunta Regionale o uno o più Assessori da lui delegati, coadiuvati da eventuali gruppi di lavoro costituiti in via prevalente dalle figure massime apicali o loro delegati degli enti in modo da analizzare l'attività svolta e varare le linee di attività prioritarie.

Art. 4

(attuazione dell'accordo)

Per il perseguimento degli obbiettivi prefissati ed per l'attuazione del presente

accordo, la Camera di Commercio e la Regione di comune accordo definiscono le relative modalità rendendo disponibili le risorse finanziarie umane e strumentali per il perseguimento degli scopi comuni nel rispetto delle disposizioni vigenti che ciascuna delle parti è chiamata a osservare. La camera di Commercio, in particolare, potrà rendere disponibili risorse finanziarie per la realizzazione di progetti comuni previa condivisione delle relative modalità attuative.

In esecuzione del presente accordo, le parti costituite potranno stipulare protocolli di intesa, accordi di programma o altri patti tali da assicurare il raggiungimento della finalità convenute e la realizzazione di singoli interventi ed attività, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Gli atti di cui al comma che precede dovranno essere approvati dagli organi competenti in materia previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 5

(piani operativi e progetti esecutivi comuni)

La Regione Campania e Camera di Commercio definiscono di comune accordo singoli progetti coerenti con le scelte strategiche e di programmazione nella loro azione sinergica, anche attraverso il coinvolgimento nelle iniziative progettuali di altri soggetti e il ricorso a fonti esterne di finanziamento, con particolare riferimento a quelle comunitarie.

Art. 6

(durata e rinnovo)

Il presente accordo ha validità di 1 anno, a partire dalla data della sua sottoscrizione, fatta salva l'esigenza di rettifica o di modificazione di quanto concordato, sulla base della verifica, da attuare con cadenza annuale, relativamente al conseguimento degli obiettivi definiti e verrà rinnovato dalle parti con formale provvedimento degli organi competenti nei rispettivi ordinamenti alla scadenza, salvo che non intervenga un atto unilaterale di recesso di una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della data di scadenza.